I RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

PARTE I: NELL’IMPULSO ALL’AZIONE PENALE

La struttura del procedimento penale:

- INDAGINI PRELIMINARI
- UDIENZA PRELIMINARE
- DIBATTIMENTO

Quello che qui rileva è la fase delle indagini preliminari, nella quale sono più frequenti i contatti tra i sanitari e le strutture, da una parte, e l'Autorità Giudiziaria e le forze dell'ordine, dall'altra.

INDAGINI PRELIMINARI

- Prendono avvio da una *notitia criminis* (art. 335 c.p.p)
- Durano, di massima, 6 mesi (art. 405 c.p.p.)
- I relativi atti sono coperti da segreto (art. 329 c.p.p.)
- Si svolgono sotto la signoria del Pubblico Ministero "*dominus*" delle i.p. (art. 327 c.p.p.)

- Per il compimento degli atti di indagine il P.M. dispone della polizia giudiziaria
- La polizia giudiziaria agisce anche di iniziativa (art. 55 c.p.p.)

Autorità giudiziaria: P.M. o G.I.P

Forze dell'ordine: agenti o ufficiali di P.G. (polizia, carabinieri, finanza, etc.)

LA NOTIZIA DI REATO

- Notizie di reato “qualificate”: denuncia (art. 331 c.p.p.) e referto (art. 334)

OBBLIGATORIE

A differenza di quelle “comuni” (art. 333) presentate da privati che non hanno alcun obbligo

REFERTO (334 C.P.P.)

- “1. Chi ha l'obbligo del referto deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
- 2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonchè il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
- 3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto.”

OMISSIONE DI REFERTO (365 c.p.)

- “1. Chiunque, avendo nell’esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda di riferirne all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la multa fino ad euro 516.
- 2. Questa disposizione non si applica quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.”

SOGGETTI OBBLIGATI

- Esercenti professioni sanitarie:

medico, farmacista, veterinario, odontoiatra, biologo, professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, professioni sanitarie riabilitative, professioni tecnico-sanitarie.

Non gli <u>esercenti un'arte sanitaria</u>: odontotecnico, l'ottico, infermiere psichiatrico

- Se più persone hanno prestato assistenza: tutti obbligati

PRESUPPOSTI PERCHÉ RICORRA L'OBBLIGO

- 1. che il sanitario abbia prestato *personalmente* assistenza (prestazione professionale a carattere continuativo) o opera (prestazione occasionale es. visita).Non importa se su vivente o cadavere, se prestazione remunerata o gratuita.
- 2. che si sia in presenza di un delitto che possa presentare i caratteri della perseguibilità d'ufficio

Procedibilità d’ufficio:

- i delitti contro la vita: omicidio volontario (art.575 cp),omicidio preterintenzionale (art.584 cp), omicidio colposo (art.589 cp), omicidio del consenziente (art.579 cp),morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), istigazione ed aiuto al suicidio (art. 580 cp), infanticidio e feticidio

ANCHE LE FORME TENTATE

Lesioni:

- Lievissime: prognosi inferiore a 20 giorni;
- Lievi: malattia della durata da 21 a 40 giorni;
- Gravi: malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni; malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa; malattia che produca un indebolimento permanente di un senso o di un organo
- Gravissime: malattia certamente o probabilmente insanabile, perdita di un senso o dell'uso di un organo, perdita di un arto o mutilazione che renda l'arto inservibile, perdita della capacità di procreare, difficoltà grave e permanente della favella, deformazione o sfregio permanente del viso.

Dolose

- Sono procedibili d’ufficio solo le lesioni con prognosi superiore a 20 giorni ove non aggravate;

Colpose

- Sono procedibili d’ufficio solo le lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro

Inoltre:

- Abbandono di minori o incapaci; rissa; duello; omissione di soccorso;
- delitti di interruzione della gravidanza, dolosa, colposa o preterintenzionale;
- delitti di manomissione di cadavere: vilipendio, distruzione, occultamento o uso illegittimo di cadavere;
- Delitti contro la libertà individuale: sequestro di persona, violenza privata, minaccia aggravata, incapacità procurata con violenza.

Ancora:

- Delitti contro la famiglia: abuso dei mezzi di correzione o disciplina; maltrattamenti in famiglia (attenzione: percosse o lesioni lievi si tramutano in questo reato se reiterate)
- Delitti sessuali: violenza sessuale commessa nei confronti di minore degli anni 18; reato sessuale commesso dal genitore (anche adottivo) o dal di lui convivente, dal tutore o da persona alla quale il minore sia affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia; violenza commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni; violenza connessa a un altro delitto perseguibile d'ufficio; reato sessuale compiuto su persona che non ha ancora compiuto i 10 anni.

CONTENUTO

- Referto incompleto = omissione di referto
- Obbligo di rilevare tutte le circostanze utili per lo svolgimento delle indagini comprese eventuali incongruenze tra quanto riferito dal paziente e quanto osservato
- Dati della persona, della prestazione, le circostanze del fatto, i mezzi e gli effetti
- Identificazione? “Se possibile”

ELEMENTO SOGGETTIVO: DOLO

- “Il reato di omissione di referto si sostanzia nella violazione di un obbligo d'informazione da parte dell'esercente la professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio. Atteso il carattere valutativo dell'informativa, che implica una prognosi ed una verifica anche ai fini penali di quanto accaduto, l'obbligo di referto insorge quando il **sanitario si convinca della possibilità che quanto prospettatogli costituisca un reato procedibile d'ufficio**. Per l'esistenza del dolo è necessario che il medico sia a conoscenza di tutti gli elementi di fatto da cui scaturisce l'obbligo di referto; cosicchè è da escludere che ricorra l'elemento psicologico nel caso di errore sul carattere criminoso del fatto”.

ESCLUSIONE DELL'OBBLIGO

- Art. 365 comma 2: l'omissione di referto non è punibile se il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale

- Art. 384: autore di omissione di referto non è punibile se è stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore

La Cassazione (2001): causa-effetto

- L'esonero del sanitario dall'obbligo di referto di cui al comma 2 dell'art. 365 c.p. è previsto solo per il caso in cui i fatti che si dovrebbero descrivere nel referto convergono nell'indicare il paziente quale autore del reato esponendolo a procedimento penale. (Fattispecie nella quale la Corte non ha ritenuto che il sanitario potesse esimersi dall'obbligo di referto nel caso di ricovero di un paziente per tossicosi acuta da assunzione di droga, in quanto l'ipotesi che l'assistito fosse egli stesso un trafficante non poteva essere direttamente collegata al referto ma solo all'esito di ulteriori indagini che dal referto potevano prendere solo spunto).

RAPPORTI CON ALTRI REATI

- Favoreggiamento:

"È responsabile di favoreggiamento personale il sanitario, il quale non si limiti ad omettere il dovuto referto, ma tenga una condotta attiva, contraria alle indagini, che la polizia giudiziaria stia svolgendo, ed idonea a far sorgere il pericolo che le investigazioni siano eluse o falliscano le ricerche dell'indiziato. (Nella specie il medico, che aveva estratto un proiettile ad un ricercato rimasto ferito nel corso di una azione delittuosa, aveva compilato la cartella clinica concernente l'intervento operatorio eseguito, intestandola a falso nome)." Cass. Pen. 1985

REFERTO VS DENUNCIA

- Esercente professione sanitaria
- Delitti non procedibili a querela
- Esclusione dell'obbligo se il referto espone il paziente a procedimento penale

- Pubblico ufficiale (o incaricato di p.s.)
- Reati non procedibili a querela (ubriachezza, gioco d'azzardo, 186 e 187 C.d.S….)
- Va sempre presentata

2 TESI:

- Chi sostiene obbligo di referto…
- Chi sostiene obbligo di denuncia…

Comunque:

Art. 362 comma 2: il reato di omessa denuncia non si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

I RAPPORTI CON L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

PARTE II: NELLE INDAGINI

Attività investigativa e mezzi di ricerca della prova

- Problemi:
- Differenza tra parte statica e dinamica del c.p.p.
- Intervento non sempre tempestivo del p.m. nelle indagini
- Rapporto tra indagini e segreto professionale

Mezzi di ricerca della prova: ispezioni, perquisizioni, sequestri ed intercettazioni

ISPEZIONI (ART. 244 C.P.P.)

- Per cercare tracce del reato
- Di persone, luoghi o cose
- disposto con decreto del P.M.
- “l’ispezione (personale) può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l’autorità giudiziaria può astenersi dall’assistere alle operazioni”

PERQUISIZIONI (ART. 247 C.P.P.)

- Per cercare corpo del reato o cose pertinenti
- Anche di sistema informatico o telematico
- Disposto con decreto del P.M. ed eseguito dallo stesso o da ufficiali di P.G. delegati
- Richiesta di consegna al posto di perquisizione

SEQUESTRI: (ART. 253 C.P.P.)

- Per assicurare il corpo del reato o le cose pertinenti al reato
- Anche di sistema informatico o telematico, corrispondenza, atti bancari o somme
- Disposto con decreto del P.M. ed eseguito dallo stesso o da ufficiali di P.G. delegati
- Copia del decreto è consegnata all’interessato

QUINDI

- Tutto molto chiaro e garantista ma….

<u>Parte dinamica:</u>

Più potere alla P.G. anche in assenza dell’intervento del P.M.

In particolare:

- Art. 55. Funzioni della polizia giudiziaria.
- 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
- 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria.
- 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

CHI È UFFICIALE E CHI AGENTE?

- UFFICIALI:
- a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

- AGENTI:
- a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
- Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.

COSA POSSONO FARE?

1. Possono fare, di iniziativa, perquisizioni e sequestri. NON ispezioni. P.M. deve convalidare
2. Assicurare le fonti di prova:

a) Ricerca delle tracce del reato e conservazione dello stato dei luoghi
b) Ricerca di testimoni

Ancora:

- Acquisizione documenti: non previsto dal codice ma frequente nella pratica
- Acquisire sommarie informazioni dai testimoni
- Identificazione del responsabile del reato

Art. 103 D.P.R. 309/90

- 2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'**ispezione** dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali.
- 3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a **perquisizioni** dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
- 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto.

Cosa si può fare?

- Disciplina dei segreti: art 200 c.p.p.

"I medici, i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria"

Quindi il segreto professionale è opponibile:

- Nella testimonianza;
- Nelle sommarie informazioni testimoniali;
- Nelle intercettazioni: non sono utilizzabili le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'art. 200 quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati

Nei sequestri (art. 256 c.p.p.)

- 1. Le persone indicate negli artt. 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

- 2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale (200, 201), l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

PERÒ:

- “Il referto medico relativo ad un ricovero in ospedale costituisce un documento che può essere utilizzato come prova nel processo, anche quando sia stato acquisito dalla P.G. senza il rispetto delle formalità previste dall’art. 256” Cass. 1998
- “Per il rappresentante della pubblica accusa non sono posti limiti di sorta in materia di acquisizione di documenti contenenti dati sensibili” Cass. 1999

Art. 120 D.P.R. 309/90

- 7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di segnalare all'autorità competente tutte le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione della propria professione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili

Violazione del segreto professionale (art. 622 c.p.)

- Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 ad euro 516. Il delitto è punibile a querela della persona offesa

Giusta causa:

- Imperativa = denunce sanitarie e certificati obbligatori, referto e denuncia giudiziaria, perizia, etc…

- Permissiva = consenso dell’avente diritto, stato di necessità, caso fortuito o forza maggiore, difesa legittima, etc…

Nelle indagini difensive (art. 391 bis e ss c.p.p.)

- Richieste provenienti dal difensore:

  1) sommarie informazioni

  2) richiesta di documentazione

Valgono le regole di cui all'art. 200, ma se il richiedente è il difensore dell'assistito la richiesta vale come consenso dell'interessato